



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale  
Settore Commissioni Consiliari*

## **INTERROGAZIONE**

**Ordinaria a risposta orale in aula**

**N. 381**

Applicazione nelle ASL piemontesi e nell'Ente regionale della Legge n. 68/1999 „Norme per il diritto al lavoro dei disabili“

*Presentata dalla Consiglieria regionale:*

*CANALIS MONICA (prima firmataria) 06/08/2020*

*Presentata in data 06/08/2020*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERROGAZIONE**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**OGGETTO:** Applicazione nelle ASL piemontesi e nell'Ente regionale della Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

**Premesso che:**

- L'articolo 8 comma 2 punto a-III della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 impegna gli stati a "promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo"
- Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla Regione Piemonte con l'approvazione della Legge regionale 3/2019

**Considerato che:**

- La norma di riferimento per la tutela dell'inserimento delle persone svantaggiate è la legge 68/99 che si pone come obiettivo l'inserimento nel mondo del lavoro delle seguenti categorie:

alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.”

- L'art.3 della Legge 68/99 descrive le quote obbligatorie di assunzione delle categorie protette per ciascuna tipologia d'impresa pubblica e privata:

sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”

#### **Rilevato che:**

- La Pubblica Amministrazione non è esentata da questi obblighi di Legge ed anzi dovrebbe fare da apripista ed essere di esempio per le imprese private
- Questo vale anche per l'Ente regionale ed in particolare per le 12 ASL piemontesi che impiegano personale in quantità rilevante

#### **INTERROGA la Giunta regionale per richiedere:**

- In quale misura le 12 ASL piemontesi ottemperino alle quote obbligatorie di assunzione delle categorie protette previste dalla legge 68/1999
- In quale misura l'ente Regione (Giunta e Consiglio) ottemperi agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999
- Quali provvedimenti la Giunta regionale intenda mettere in atto per adeguarsi agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 e con quali tempistiche

Monica Canalis

6.8.2020